

La contabilità delle associazioni: il caso ANACI

rag. Chiara Rossetto - Tributarista LAPET

COMINCIAMO CON GLI ASPETTI GENERALI DEL MONDO ASSOCIATIVO

DIRITTO SOCIETARIO – ASSOCIAZIONI

Aspetti civilistici – cosa dice il Codice Civile

L'associazione è il frutto di intenti e idee di più persone che desiderano insieme, raggiungere uno scopo. Lo scopo dell'associazione è di natura ideale e comunque non commerciale, non sono imposti limiti al tipo di attività esercitata, infatti l'ente di tipo associativo può svolgere anche attività di natura economica, purché sia utile al solo raggiungimento di quanto previsto dallo statuto.

Elementi necessari alla costituzione di un'associazione sono:

- Pluralità di persone fisiche
- Un patrimonio o fondo comune
- Lo scopo che la caratterizza

La nascita prende vita partendo dalla stesura di un contratto formato da due elementi: l'**atto costitutivo** e lo **statuto**.

L'atto costitutivo, indispensabile per la nascita dell'associazione, ha la funzione di dar vita e denominazione alla persona giuridica; lo statuto ha lo scopo di regolare l'ordinamento, l'amministrazione, il funzionamento dell'associazione.

Il Codice Civile non obbliga all'atto scritto, ma questa forma torna utile al fine di pubblicizzare a terzi l'esistenza stessa dell'associazione e gli scopi che hanno portato alla sua costituzione. La forma scritta può essere un atto pubblico, una scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate o semplice scrittura privata non registrata.

Gli elementi fondamentali dello statuto sono liberamente determinati dai fondatori. Le associazioni si distinguono fra riconosciute, regolamentate dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e non riconosciute regolamentate invece dagli artt. 36 e seguenti .

Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica, quindi soggetti titolari di diritti e obblighi nello svolgimento dell'attività; le associazioni non riconosciute non hanno personalità giuridica, di conseguenza sono prive di autonomia patrimoniale, pertanto tutto il consiglio direttivo risponde in solido e con i beni personali per qualsiasi impegno dell'associazione.

Disciplina fiscale – cosa dice la normativa

1) Art. 148 TUIR - Enti di tipo associativo (si riporta l'intero articolo)

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità .

3. **Per le associazioni** politiche, sindacali e **di categoria**, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.**

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. **L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria**, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, **sempre che sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.**

7. **Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.**

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempre ch  le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilit  della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilit  della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonch  alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

2) Art. 4 D.P.R. 633/72 IVA - Esercizio di imprese

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancor che non esclusiva, delle attivit  commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonch  l'esercizio di attivit , organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

- 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;
- 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.

Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Gli introiti che non hanno carattere commerciale non hanno rilievo imponibile e pertanto sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale.

Le **entrate istituzionali** neutre ai fini fiscali sono:

- Le quote associative, corrispondenti a quelle somme versate dai singoli all'associazione per poterne far parte ed essere considerati "soci/associati". Tali somme vengono generalmente versate annualmente e spesso denominate tesseramento;
- Prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati, ai sensi art. 148 del TUIR;
- I contributi a titolo di liberalità da parte di enti pubblici. E' necessario distinguere tre ipotesi:
 1. vengono comprese in questa voce tutte quelle somme che gli enti pubblici, territoriali e non, erogano non come corrispettivo di una prestazione o di un servizio, ma semplicemente come contributo per finanziarne l'attività ritenuta di interesse pubblico. Dato che tale contributo è destinato al proseguimento dell'attività dell'associazione, non dovrà essere assoggettato alla ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 e non costituirà reddito imponibile.

2. contributi corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, ed esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi e convenzionati con l'ente. Questi introiti, denominati contributi-corrispettivo, non concorrono al reddito imponibile
3. Contributi da parte di privati, enti o persone fisiche; quando si parla di elargizioni da parte di privati non si parla di prestazioni corrispettive, come ad esempio i ricavi da pubblicità, quanto di somme che il privato versa senza chiedere in cambio all'associazione alcuna controprestazione.
4. contributi destinati a finanziare la realizzazione di un'iniziativa dell'associazione e per la quale riceva anche o solamente introiti di natura commerciale (corrispettivi). Questi importi costituiscono reddito imponibile per l'associazione che lo riceve, verrà quindi applicata la relativa tassazione, in sede di dichiarazione dei redditi.

Adempimenti di un'associazione con introiti solo istituzionali

Nel caso in cui l'associazione conseguisse solamente introiti di natura istituzionale, non assume la veste di soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza di non essere tenuta ad adempiere ad alcun obbligo ai fini dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche (IRES) ed anche ai fini IVA. Queste associazioni non presenteranno quindi alcuna dichiarazione fiscale, a meno che non possiedano redditi da terreni, fabbricati o di capitale. In tal caso non sarà necessario richiedere il numero di partita IVA e tenere i registri contabili, ma l'associazione dovrà avere un proprio codice fiscale.

Qualora l'associazione abbia corrisposto compensi a dipendenti, collaboratori coordinati, prestazioni occasionali, è tenuta a presentare il mod. ENC con il solo quadro IQ per la determinazione dell'imposta IRAP, e del mod. 770 per le ritenute d'acconto su parcelle di professionisti o prestatori d'opera occasionali.

L'ente dovrà comunque redigere un rendiconto economico e finanziario, redatto secondo il principio della competenza e secondo le modalità liberamente scelte dall'associazione, da presentare all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Per l'incasso delle quote associative o quote di iscrizione a corsi, seminari, ecc... l'associazione rilascia una semplice ricevuta, soggetta o meno a marca da bollo da € 2,00.

Qui apriamo una parentesi:

l'imposta di bollo è regolamentata dal D.P.R. 642/72; l'art. 7 della Tabella di cui all'allegato B del predetto Decreto e stabilisce che sono esenti dal tributo "le quietanze per il versamento di contributi o **quote associative ad associazioni** politiche, sindacali e **di categoria**, religiose, assistenziali, culturali e sportive".

Tuttavia, in merito all'esenzione delle "quote associative" sopra viste, l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 312682 del 21/12/1985 ha ritenuto che l'esenzione debba "ritenersi limitata alle quietanze per il versamento di contributi o quote associative per aderire alle predette associazioni e **non può essere estesa alle quietanze relative al pagamento di servizi resi dalle associazioni stesse** (corsi, abbonamenti, ecc.) anche se effettuati in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tali quietanze, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo prevista dall'art. 19 della tariffa annessa al D.P.R. 642/72 e successive modificazioni quando la somma versata supera euro 77,47.

Conseguentemente, solo le somme che l'associato (o il tesserato) versa per acquisire il diritto di far parte dell'Associazione godono dell'esenzione di bollo a prescindere dal loro importo, mentre per i contributi o le quote che il socio, o tesserato, versa per usufruire dei servizi resi dall'Associazione (si pensi al corrispettivo richiesto per il corso, seminario, ecc..) restano esenti solo se rientrano nel limite previsto di euro 77,47, dovendo invece scontare l'imposta di bollo (attualmente di 2 euro) se l'importo è superiore.

Attività commerciale

Tutti i proventi diversi e non compresi fra quelli sopra elencati rientranti nella sfera istituzionale, sono da considerarsi di natura commerciale e come tali, contribuiranno a formare il reddito dell'associazione, assumendo rilievo sia ai fini delle imposte dirette che indirette.

Nel caso di svolgimento **anche** di attività commerciale, le associazioni possono beneficiare avendone i requisiti, di un particolare regime forfetario agevolato.

PROSEGUIAMO ORA PARLANDO DELLA LEGGE 398/91 E LE SUE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL MONDO ASSOCIATIVO IN PRESENZA DI ATTIVITA' COMMERCIALE

Regime forfetario ex Legge n. 398/1991

L'introduzione della Legge n. 398 del 1991 ha apportato importanti novità nel panorama normativo del terzo settore, a favore di quegli enti che, accanto all'attività istituzionale intendono svolgere anche una attività di natura commerciale, entro determinati limiti.

Le categorie di **enti non profit** che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

- **Associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni**
- **Tutte le associazioni senza scopo di lucro** e **pro-loco** (a seguito dell'introduzione dell'art. 9 bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
- **società sportive dilettantistiche**, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
- **associazioni bandistiche** e ai **cori amatoriali**, alle **filodrammatiche**, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 Legge n. 350 del 24/12/2003).

Premesso che gli enti non profit devono riportare nel proprio statuto le clausole previste al comma 8 dell'art. 148 TUIR, secondo quanto affermato in origine dall'articolo 1 della L. 398/91, per poter accedere al **regime forfetario** agevolato, le associazioni devono effettuare due distinte **comunicazioni**:

- una preventiva comunicazione alla **SIAE** tramite lettera raccomandata (vedi facsimile allegato) entro 30 gg dall'inizio dell'attività commerciale;
- una comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L'attuale disciplina delle opzioni – introdotta dal **D.P.R. 442/97** – ha sensibilmente modificato il precedente concetto di esercizio dell'opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all'ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto "**comportamento concludente del contribuente**".

Con la **circolare 209/E/98**, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione **preventiva** agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla **scelta** operata.

Qualora il **regime** prescelto preveda l'**esonero** dall'obbligo della presentazione della **dichiarazione annuale IVA** (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC.

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell'opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l'inadempimento formale espone il contribuente ad una **sanzione amministrativa** pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

L'opzione vincola il contribuente per un quinquennio" e successivamente per ciascun anno fino a quando permane il comportamento concludente per il regime prescelto.

Il regime forfetario prevede, oltre all'esonero dalla tenuta delle scritture contabili:

1) Ai fini delle imposte sui redditi:

- il calcolo del reddito imponibile mediante l'applicazione del coefficiente del 3% applicato ai proventi conseguiti, al netto dell'IVA e con l'aggiunta delle plusvalenze patrimoniali. Per determinare la base imponibile ai fini IRAP relativa all'attività commerciale, è necessario sommare al reddito calcolato in maniera forfetaria le retribuzioni sostenute per il personale dipendente ed i compensi spettanti ai collaboratori a progetto e ai collaboratori occasionali.

2) Ai fini IVA:

- la detrazione dell'IVA forfetizzata in misura pari al 50% dell'imposta relativa alle operazioni imponibili commerciali, ad eccezione delle cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, per cui essa è ridotta ad 1/3. Il limite massimo di proventi commerciali annui conseguiti per poter beneficiare del regime forfetario ex Legge n. 398/1991, più volte modificato, è stato elevato a euro 250.000,00.
- Ai fini fiscali, l'associazione che opta per questo regime dovrà riportare i soli incassi di natura commerciale (fatture e corrispettivi) sul registro IVA, con un'unica registrazione da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, e sempre su tale registro effettuare le liquidazioni trimestrali. Le pezze giustificative dei costi delle sole operazioni commerciali, devono essere progressivamente numerate e conservate fino alla scadenza del periodo di accertamento, 5 anni più l'anno in corso, senza l'obbligo di annotazione nelle scritture contabili.
- Le liquidazioni periodiche IVA seguono la normale regola del 16° giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell'anno successivo). Trattandosi di forfetizzazione dell'IVA incassata, le liquidazioni risulteranno sempre a debito e non è dovuto l'interesse dell'1% previsto per i trimestrali per opzione.

Il regime della Legge 398 non prevede l'obbligo della dichiarazione annuale IVA e quindi neanche della comunicazione annuale dati IVA.

Modello EAS

Gli enti associativi di natura privata con o senza personalità giuridica sono tenuti alla compilazione e alla presentazione del c.d. Modello EAS, al fine di poter continuare a fruire dei benefici di legge, come la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. Con tale modello vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate dati che indicano se l'associazione è in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, oltre ad altri dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il mod. EAS va presentato in forma telematica diretta o mediante intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla costituzione, e successivamente entro il 31 marzo dell'anno successivo in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati.

Non c'è obbligo di presentazione se i dati variati siano già stati comunicati all'Agenzia delle Entrate con mod. AA7/10, per chi possiede partita IVA o mod. AA5/6 per chi possiede solo il codice fiscale, e neppure per variazione dei soli dati relativi agli importi.

CONCLUDIAMO CON LO SPECIFICO CASO ANACI

Visto l'aspetto civilistico; vista la disciplina fiscale delle imposte dirette (TUIR) e imposte indirette (D.P.R. 633/72 IVA); vista la Legge 398/91 con le sue agevolazioni fiscali, si ritiene che ANACI possa applicare tranquillamente la de-commercializzazione degli introiti istituzionali e in presenza anche di attività commerciale le agevolazioni di cui alla Legge 398/91 .

Allegato: fac-simile opzione Legge 398/91 alla SIAE

DOMANDE/RISPOSTE

D. - Cosa si intende per attività istituzionale dell'associazione?

R. - E' l'attività prevista dallo statuto e che viene rivolta verso i soci/associati, lo scopo e le finalità per cui l'associazione è nata (es. attività di formazione e avviamento alla professione (caso ANACI), culturale, sportiva, teatrale, assistenziale ecc.....)

D. - L'associazione può chiedere un corrispettivo ai soci che partecipano alle attività o iniziative previste?

R. - Sì, basta che l'attività rientri negli scopi dell'associazione e che siano rispettati precisi requisiti stabiliti dalla legge fiscale

D. - L'associazione deve presentare dichiarazione dei redditi ?

R. - No, se si limita a svolgere l'attività statutaria verso i soci

Sì, se svolge anche attività commerciale, come attività a pagamento verso terzi non soci.

Spett.le Ufficio della SIAE di

OGGETTO:

Opzione per il regime fiscale di cui
alla legge n° 398/91.

Il sottoscritto _____ nato a _____ (___)
il _____, residente a _____ (___),
via/piazza _____ n° _____, c.a.p. _____
nella qualità di legale rappresentante della
Associazione _____, con sede in _____ (___)
via/piazza _____ n° _____, c.a.p. _____
telefono _____

Codice fiscale

Partita IVA

Dichiara

di voler optare per il regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n° 398 e
successive integrazioni e modificazioni a decorrere da _____
Comunica, inoltre, che l'associazione, nel periodo d'imposta precedente,
che coincide con l'esercizio sociale, ha conseguito proventi per
€ _____⁽¹⁾ dallo svolgimento di attività commerciali.

Distinti saluti.

Firma _____

⁽¹⁾ Per le associazioni che iniziano l'attività commerciale indicare il valore zero.